

IL DECRETO-LEGGE N. 127 DEL 2021: ESTENSIONE GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il decreto-legge n. 127 del 2021 introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

In sintesi.

Lavoro pubblico

È tenuto a essere in possesso del Green pass il personale delle Amministrazioni pubbliche.

L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

L'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green pass.

Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull'impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i certificati verdi anche coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Previste sanzioni anche per i lavoratori privati.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per

l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

...

Il provvedimento è stato approvato dal Senato a seguito di un lavoro ampio e approfondito che non è stato possibile svolgere anche alla Camera, come purtroppo è accaduto altre volte in questa fase emergenziale, [in una sorta di "monocameralismo alternato"](#). Originariamente composto da 11 articoli, per un totale di 13 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 17 articoli, per un totale di 22 commi.

"In questo decreto sono contenuti tre elementi da sottolineare: la semplicità nella verifica del Green pass, la volontà inclusiva grazie ai test rapidi nelle farmacie a prezzo calmierato e la possibilità di svolgere campagne di sensibilizzazione per la vaccinazione nei luoghi di lavoro". Lo dichiara il [deputato del PD Stefano Lepri, intervenendo in Aula](#) per la dichiarazione sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto Green pass.

"L'Italia – prosegue Lepri – sta meglio degli altri Paesi, ce lo dicono tutti i dati dell'economia, eppure abbiamo ancora in questo Parlamento chi si ostina a negare l'utilità della certificazione verde e ha presentato emendamenti per la sua soppressione. La posizione di Fratelli d'Italia è solo il frutto di un cinico e modesto calcolo politico. Nella sua banale semplicità il Green pass infatti permette di tenere insieme la non obbligatorietà dei trattamenti sanitari con la sacrosanta tutela della salute pubblica, rivelandosi così un potente quanto rispettoso incentivo a vaccinarsi"

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" (approvato dal Senato) [AC 3363](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali

[Certificazione verde COVID-19: il sito del Governo](#)

I GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO E PRIVATO

Come è ormai noto, si dispone, per il periodo **15 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021**¹, l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, di un **certificato verde COVID-19** – il cosiddetto **Green pass** – ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore **lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato**². Al riguardo, l'**articolo 1** concerne i **dipendenti pubblici** e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'**articolo 3** concerne i **lavoratori operanti nel settore privato**, incluso il personale che svolge attività di formazione o di volontariato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare **linee guida** per la omogenea definizione delle modalità organizzative. Per le Regioni e gli Enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata³. In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il **DPCM del 12 ottobre 2021** che ha esteso⁴ l'applicazione del **Green pass** a chiunque intenda accedere, "per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dall'amministrazione", ad una struttura sede di uffici pubblici.

Una delle differenze da segnalare, tra le norme poste per il settore pubblico e per quello privato, riguarda la possibilità, prevista **per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti**, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di **sospendere il lavoratore per la durata** corrispondente a quella **del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione**; fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, **l'esclusione**, per le corrispondenti giornate, **di ogni forma di remunerazione**.

Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista **l'esenzione dal Green pass** quando un'idonea **certificazione medica** attesti **una controindicazione relativa alla vaccinazione** contro il COVID-19.

Sono **a carico dei datori di lavoro**, pubblici e privati, le modalità operative per **l'organizzazione delle verifiche** – anche a campione – del rispetto delle condizioni di accesso, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli dei Green pass siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro nonché **l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche**. Sono individuati con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Con una modifica approvata al Senato, è previsto che **i lavoratori, pubblici e privati**, possano richiedere di **consegnare al proprio datore** copia della **certificazione verde COVID-19**, con il conseguente **esonero dai controlli per tutta la durata della validità**.

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in **violazione degli obblighi** prescritti dal decreto-legge, così come l'inadempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro sono puniti con

¹ Termine di cessazione dello stato di emergenza, di cui all'**articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 16 settembre 2021, n. 126**

² Gli articoli 1 e 3 inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinqüies* ed un articolo 9-*septies* nel **D.L. 22 aprile 2021, n. 52**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 17 giugno 2021, n. 87**. V. anche il **dossier n. 91**: "Il decreto-legge n. 52 del 2021: Riaperture".

³ Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

⁴ Sempre con riferimento al periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021,

una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500**. Restano ferme le **conseguenze disciplinari per i lavoratori** secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Le norme di questo articolo si applicano ai **titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice**. Una clausola di chiusura viene posta per gli **organi costituzionali**, i quali “ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni” citate.

Nell’ambito del settore pubblico, alcune norme specifiche sono previste all’**articolo 2** per **gli uffici giudiziari**, il quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite all’**articolo 1**; alcune disposizioni specifiche dell’**articolo 2** sono estese anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni.

IMPIEGO DEI GREEN PASS DA PARTE DEI MAGISTRATI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

L’**articolo 2** prevede⁵, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, che **dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021**, i **magistrati** ordinari, amministrativi, contabili e militari, i **componenti delle commissioni tributarie** non possano accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la **certificazione verde COVID-19** (comma 1).

L’**assenza dall’ufficio** conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata **assenza ingiustificata**, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati⁶.

È configurato come **illecito disciplinare** l’accesso agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. L’illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione disciplinare (comma 3). Queste disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche ai **magistrati onorari** e ai **giudici popolari** (comma 4).

Ai **responsabili della sicurezza interna** delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria è attribuita la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d’appello. Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia (comma 5).

Per quanto riguarda le violazioni degli obblighi e le conseguenti sanzioni si richiamano espressamente le disposizioni previste per i lavoratori pubblici (commi 6 e 7).

Si **esclude** espressamente l’applicazione delle disposizioni illustrate **per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari** che **accedono agli uffici giudiziari**, ivi inclusi gli avvocati e

⁵ Nuovo articolo 9-sexies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87. V. anche il dossier n. 91: “Il decreto-legge n. 52 del 2021: Riaperture”

⁶ Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-sexies.

gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

SCADENZA DEI GREEN PASS IN CORSO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA

L'articolo **3-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, specifica che, qualora **la scadenza di un certificato verde COVID-19** di un dipendente, pubblico o privato, avvenga nell'ambito della giornata lavorativa, **non dà luogo alle sanzioni previste**. La permanenza del lavoratore **sul luogo di lavoro** è consentita esclusivamente **per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro**,

SULL'IMPIEGO DEI GREEN PASS PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

L'articolo **3-ter**, anche questo inserito nel corso dell'esame al Senato, specifica che anche **per gli operatori del servizio civile universale**, che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati, **si applicano le norme in esame relative al settore lavorativo pubblico o a quello privato**, a seconda della natura del soggetto presso cui si svolge il servizio civile, per quanto concerne, in particolare, il mancato possesso della certificazione verde Covid-19.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE SANITARIO

L'articolo **3-quater**, introdotto al Senato, reca **una norma transitoria**, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale**. La norma transitoria, inserita durante l'esame del Senato, concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore. La possibilità transitoria in esame viene introdotta a condizione che gli **incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza**; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica: la **compatibilità con le esigenze** organizzative del **Servizio sanitario nazionale** e con l'**obiettivo** aziendale relativo allo **smaltimento delle liste di attesa** (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste, anche in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19); **il rispetto della normativa sull'orario di lavoro**.

MISURE URGENTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI

L'articolo **4** reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare:

- ✓ **proroga** dal 30 novembre **al 31 dicembre 2021** la **somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'**obbligo**, per le **farmacie** e le **strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate** con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad

effettuare test antigenici rapidi, di **applicare il prezzo calmierato** secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti⁷ (il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni è pari a 8 euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 euro);

- ✓ stabilisce l'**esecuzione gratuita** di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 **per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione**;
- ✓ autorizza per tali interventi la spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.

In caso di inosservanza della disposizione si applica la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 1.000 a euro 10.000** e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la **chiusura dell'attività** per una durata non superiore a **cinque giorni**.

CAMPAGNE DI INFORMAZIONE SULLA VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'**articolo 4-bis**⁸ prevede che i **datori di lavoro, pubblici e privati**, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano promuovere, **nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19**. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per lo svolgimento di tali campagne **il datore di lavoro si avvale del medico competente**, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni provvedono allo svolgimento delle campagne con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

L'**articolo 5**, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca **alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19**⁹.

Le modifiche riguardano: l'inserimento, tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde COVID-19, dell'ipotesi della **guarigione da un'infezione da COVID-19 successiva alla somministrazione di una vaccinazione** contro il medesimo coronavirus, oppure **successiva alla somministrazione di una singola dose** dell'eventuale ciclo vaccinale; la modifica della **decorrenza della validità** del certificato verde generato in base alla **somministrazione di una sola dose di vaccino**, relativamente ai **soggetti in precedenza guariti dal COVID**, a partire dalla somministrazione stessa anziché dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Si prevede, inoltre, che, nel caso in cui l'accertamento della **positività al virus SARS-CoV-2** sia avvenuto **oltre il**

⁷ Sono stati stipulati due Protocolli di intesa, rispettivamente con le [strutture sanitarie](#) e con le [farmacie](#).

⁸ Inserito durante l'esame al Senato.

⁹ Di cui all'articolo 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché **dopo una vaccinazione completa**, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 sia **pari a 12 mesi** decorrenti dall'avvenuta guarigione; dunque, ai fini della durata, si dispone una **sostanziale equiparazione** della fattispecie in oggetto alla fattispecie di **completa vaccinazione** contro il COVID-19.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19: LE FAQ DEL GOVERNO SUL GREEN PASS

MISURE URGENTI PER LO SPORT

L'**articolo 6**, stabilisce che le **somme trasferite a Sport e Salute S.p.A.** per il pagamento delle **indennità per i collaboratori sportivi** connesse all'emergenza da COVID-19¹⁰ ma **non utilizzate**, sono **riassegnate** al "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" e – a seguito di una modifica introdotta al Senato – al "Fondo per potenziare l'attività sportiva di base"¹¹,

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ACQUISIZIONE DEI GREEN PASS

L'**articolo 7** trasferisce al **Ministero della salute** il servizio di "**contact center**" per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un aggiuntivo finanziamento di 3 milioni di euro.

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI E RICREATIVE

L'**articolo 8** ha stabilito che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico (CTS)¹² doveva esprimere il proprio **parere** sulle misure di **distanziamento, capienza e protezione** nei luoghi nei quali si svolgono **attività culturali, sportive, sociali e ricreative**, in vista dell'adozione di **ulteriori misure** e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del Green pass e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

Sul tema è intervenuto il D.L. n. 139 del 2021 che ha ridefinito la disciplina relativa di tali attività nelle zone bianche e gialle (per approfondimenti, si veda il [Dossier dei Servizi Studi di Senato e Camera n. 486 del 15 ottobre 2021](#))

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI IN AMBITO DIDATTICO PER GLI STUDENTI

L'**articolo 8-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, per lo svolgimento delle **attività teatrali in ambito didattico** per gli studenti, comprese le **rappresentazioni in**

¹⁰ Articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

¹¹ Di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n.178 del 2020.

¹² Previsto dall'[Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020](#).

orario curricolare, si applicano, quanto all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, le **disposizioni previste** per lo svolgimento delle **attività didattiche**.

Quindi per lo svolgimento di tali attività le **certificazioni verdi**:

- ✓ **non devono** essere possedute ed esibite dagli **studenti**;
- ✓ **devono essere** possedute ed esibite dal **personale scolastico** per l'accesso a locali diversi dagli edifici scolastici in cui si svolgono le stesse attività, nonché da **chiunque** – diverso dagli studenti – **acceda alle strutture scolastiche** per lo svolgimento delle stesse attività